

STATUTO

**" COOPERATIVA SOCIALE
MILLENNIUM 2000 SOC.
COOP. A R.L. - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA FRANCESCO
CRISPI 157

Numero REA: PA - 220957

Codice fiscale: 04833880828

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2003 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della
"COOPERATIVA SOCIALE MILLENNIUM 2000 Soc. Coop. a r.l. -
ONLUS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita con sede in CORLEONE, Via Francesco Crispi n.157, la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata

"COOPERATIVA SOCIALE MILLENNIUM 2000 Soc. Coop. a r.l. -
ONLUS".

L'organo di amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Essa è costituita e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute dalla L. 8 novembre 1991 n.381, dal Decreto legislativo 14 novembre 1997 n.460 e, in mancanza, dalle disposizioni legislative dettate per le società cooperative in genere.

ART.2 - La Cooperativa ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO OGGETTO

ART.3 - Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavorativi viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di quelle, ad esse, direttamente connesse.

Sono, quindi, vietate attività diverse da quelle previste dalla legge o dal presente statuto.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione potrà, aderire ad una delle Associazioni Nazionali di categoria e ad una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 - La Società, senza finalità speculative, si propone i seguenti scopi:
porsi come centro di aggregazione in grado di garantire ai singoli associati l'assistenza, le infrastrutture e quant'altro necessario per la realizzazione dell'operatività sociale.

La cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, e mediante l'assunzione da parte di privati e/o di Enti Pubblici e/o Privati, di appalti anche a licitazione privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale.

In particolare la Cooperativa si propone anche tramite convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati e sulla scorta di progetti appositamente predisposti o direttamente o dalle singole Amministrazioni, di realizzare l'esecuzione di servizi nei settori:

- della tutela e custodia del patrimonio naturale, artistico e culturale;

- dell'insegnamento post-scolastico, indirizzato soprattutto ai minori;
- delle attività manipolative di tipo artistico;
- delle ricerche di mercato, sondaggi e censimenti;
- della gestione di asili nido, scuole materne, elementari e di ogni altro ordine e grado, nonché dei servizi ausiliari di collegamento;
- della prestazione, anche a domicilio e/o presso centri di attività sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini ed a giovani con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- dell'assistenza e la cura a bambini, anziani e soggetti portatori di handicap, volti all'integrazione nella vita sociale sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, case di riposo, centri diurni per anziani e luoghi di villeggiatura;
- dell'installazione, della manutenzione e dell'assistenza di impianti per il trattamento delle acque reflue di cui alle vigenti disposizioni di legge, tramite la stipula di convenzioni con gli utenti interessati;
- delle pulizie e dei servizi igienici di qualunque natura (ivi compresa la derattizzazione e la disinfestazione) di edifici pubblici e/o privati, stabilimenti, impianti, immobili, aree pubbliche e/o private, prelievo siringhe, etc..;
- di nettezza urbana ed extraurbana, raccolta differenziata di rifiuti ed attività ecologiche;
- di guardiana e giardinaggio; cura, manutenzione e/o gestione di aree a verde o di parcheggi, coperti e/o scoperti, pubblici o privati;
- dei trasporti urbani ed extraurbani;
- della manutenzione di servizi igienici, lavori e riparazioni di falegnameria, lavori e interventi elettrici, lavori e interventi in muratura, lavori di indoratura e tappezzeria, nonché la loro manutenzione, sostituzione vetri e manutenzione di ogni tipo;
- di carpenteria metallica;
- del servizio di attacchinaggio;
- del servizio di facchinaggio;
- della riscossione di tributi e bollette;
- del recapito stampe, pacchi, raccomandate, plichi, espressi, fatture commerciali;
- della richiesta di certificati da privati e da Enti pubblici;
- della lettura contatori, bollettazione, censimenti cespiti tributari;
- di raccolta rifiuti speciali ed ospedalieri;
- di raccolta vetro, plexiglass e carta;
- di pulizia delle spiagge, degli arenili e dei cimiteri;
- di defissione, dismissione di impianti pubblicitari e di manifesti;
- della gestione e manutenzione degli impianti idrici e riscaldamento di qualsiasi tipo;
- della manutenzione e assistenza per computers in uffici pubblici e privati;
- dei lavori di sistemazione archivi;
- dei lavori di verifica, manutenzione e installazione di segnaletica stradale e toponomastica;
- dei lavori di collocazione e dismissione segnaletica stradale e della segnalazione di anomalie della stessa;
- dei lavori di pulizia e spurgo pozzi neri;
- di distribuzione di acqua potabile e non potabile;
- dei lavori edili ed idraulici di qualsiasi genere;
- di raccolta rottami, olii usati e batterie;
- dell'organizzazione di spettacoli turistici e manifestazioni sportive;
- della manutenzione e gestione di impianti sportivi, teatrali, culturali (musei,

biblioteche, monumenti), pubblici e/o privati;

- della gestione di attività inerenti lo sviluppo del turismo.

La Cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e/o società miste, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale;

b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussorii diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussorii ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

Essa, infine, si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E', pertanto, tassativamente, vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III - SOCI

ART.5 - Il numero dei soci e' illimitato; esso, comunque, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci hanno pari diritti e doveri.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18^o anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa. Possono, inoltre, essere ammessi a soci giovani iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione.

ART.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità nello stesso indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti previsti nel presente statuto.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione.

In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua annotazione nel libro soci.

ART.7 - I nuovi soci dovranno sottoscrivere e versare la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART.8 - È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti in imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

ART.9 - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART.12 - La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 60^o anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo

scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dell'annotazione nel libro soci.

ART.13 - L'esclusione sara' deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi, per più di due volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 C.C.;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- i) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione su tali materie, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art.808 c.p.c., alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, o, se non nominato, del Collegio Sindacale.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo di Amministrazione, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, o, se non nominato, al Collegio Sindacale rimettendola al suo Presidente a mezzo di raccomandata spedita, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.15 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote del capitale da essi effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART.16 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso della quota, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la

nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, a riserva legale.

ART.18 -In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi, per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definitivi da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART.19 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.20 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna, di valore nominale non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART. 21 - Le quote sottoscritte devono essere versate all'atto dell'autorizzazione sulla domanda.

ART. 22 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 23 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi, entrambi, con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) alla riserva legale, nella misura non inferiore al 20%;
- b) alla costituzione e/ all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento, a sensi e con le modalità previste dall'art.11 della L. 59/92;
- c) ad eventuale riserva straordinaria.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere destinata ai fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2536 C.C. e, cioè, deve essere destinata alla copertura di spese per la

realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istituzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno o ad altre ONLUS similari.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 24 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 25 - L'assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggere nel locale della sede sociale o da comunicarsi ai soci ed agli organi di amministrazione e controllo, con raccomandata, almeno 10 giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere, fra i soci, l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi (termine prorogabile a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano) successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; essa si riunisce, eventualmente, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulle nomine e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 27 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale e sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

ART. 28 - Per le votazioni, si procederà col sistema della alzata di mano o per divisione.

ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, purché abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 30 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee, in sede straordinaria, deve essere redatto da un Notaio.

ART. 31 - Ove si verifichino le condizioni previste dall'art.25 33 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, l'organo di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località delle sedi, anche temporanee, di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci. Per simile specie di convocazione, dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che dovrà essere di almeno 24 ore successiva a quella della prima;
- d) nell'avviso, dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, la località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a cinquanta;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono

convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate. Ogni assemblea separata eleggerà i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci (nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci) in essa presenti o rappresentati.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate, condiziona la validità della assemblea generale, in prima e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale, il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

ART. 32 - AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, a scelta dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, laddove si opti per tale forma, si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) consiglieri.

L'organo di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni, di volta in volta, prese dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta all'organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta all'organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quello dei soci membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio (laddove nominato) elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione (se nominato) è convocato dal presidente almeno un volta al mese, nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno da due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori-in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale e, fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure e nominare il Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto.

ART.33 - In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 C.C..

ART. 34 - IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione (se nominato) il presidente dello stesso può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o ad un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

ART. 35 - IL COLLEGIO SINDACALE

Alla società si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale previste per la società a responsabilità limitata dagli articoli 2488 e seguenti c.c. la società nominerà il Collegio Sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

ART. 36 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 37 - I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei sindaci (laddove non esista collegio dei probiviri) la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o dell'organo di amministrazione. Essi sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Essi decideranno secondo equità ed il loro arbitrato è impugnabile soltanto ai sensi degli artt. 827 e seguenti del codice di procedura civile.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.

ART. 39 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto, a norma dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni e dal 5^a comma dell'art.11 della L.59/92, al fondo mutualistico previsto dal 1^a comma dello stesso art.11 della L.59/92 o, in subordine, ad altre ONLUS similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n.662.

In caso di controversia, decide la Regione Siciliana - Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.40 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 41 - Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

ART. 42 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Di Benedetto Andrea F.to

Governali Biagio F.to

D'Antoni Gaetano F.to

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 c. 3 del DPR 445/00, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro imprese.